

STUDIO LEGALE
AVV. MICHELE SPERANZA
AVV. ELENA BOCCANFUSO
Via Firenze, 32, 80142 Napoli
Tel. 081281088 – Fax 0816584374
pec: michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la Sig.ra **SANNINO RAFFAELINA**, nata a Napoli il 22.06.1979, residente in Giugliano (NA) alla Via Varcaturiello n. 27, C.F. SNNRFL79H62F839G, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Speranza C.F. SPR MHL 64L21F 839S, PEC michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it, Elena Boccanfuso, C.F. BCC LNE 82R70F 839X, PEC elena.boccanfuso@pec.it, fax 081.6584374, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Firenze n. 32, presso il loro studio

- **RICORRENTE**

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*;

entrambi dom.ti *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli, Via Diaz n. 11, Napoli;

- RESISTENTI -

NEI CONFRONTI DI

- Maisto Rossella, nata a Napoli il 31.03.1983, C.F. MSTRSL83C71F839Q;

- Fiorentino Vincenza, nata a Napoli il 19.08.1968, C.F. FRNVCN68M59F839W;

-CONTROINTERESSATI-

PER L'ANNULLAMENTO

- Della **graduatoria definitiva di merito** del concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, per 809 posti per la Regione Campania, relativa alla classe di concorso AA00 - Scuola Infanzia, allegata al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE (U). **0013660 del 03-07-2017**, nella parte in cui tale graduatoria non contempla il nominativo della signora Raffaelina Sannino con punti 76;

- Dell'**elenco completo graduato di tutti i candidati idonei**, concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, relativa alla classe di AA00 - Scuola Infanzia, pubblicato in data 03.07.2017 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui tale elenco non contempla il nominativo della signora Raffaelina Sannino con punti 76;

- Della **graduatoria definitiva di merito** del concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, per 809 posti per la Regione Campania, relativa alla classe di AA00 - Scuola Infanzia, nonché dell'**elenco** dei "CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART. 9 DEL DDG 105/2016", allegati al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. MIUR AOODRCA REGISTRO UFFICIALE n. 0016061 del **02-08-2017**, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito e degli elenchi dei candidati idonei, nella parte in cui tali

elenchi e graduatorie non contemplano il nominativo della signora Raffaelina Sannino con punti 76;

- dei verbali di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicati, con cui la commissione giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per la classe AA00 - Scuola Infanzia, ha valutato le prove ed i titoli, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del predetto DDG 105 del 23.02.2016, della sig.ra Sannino Raffaelina;

- Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

PER I SEGUENTI MOTIVI:

- 1. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 6, 8 E 9 DEL BANDO PUBBLICATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO N. 105 DEL 23 FEBBRAIO 2016, DEL D.M. N. 95 DEL 23.02.2016 E DEL PUNTO D.1.1 DELLA TABELLA A TITOLATA "TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI A TITOLI ED ESAMI", ALLEGATA AL D.M. N. 94 DEL 23.02.2016;**
- 2. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNATAMENTE: ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO, PERPLESSITA';**

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La sig.ra Sannino Raffaelina, docente abilitata per la classe di concorso AAAA *"Scuola Infanzia"*, in data 21.03.2016 ha presentato domanda di partecipazione al Concorso Ordinario Personale Docente a Posti Comuni dell'Organico dell'Autonomia della scuola dell'Infanzia e Primaria, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016.
2. La ricorrente ha dichiarato nella domanda di partecipazione, oltre al titolo di accesso, anche gli ulteriori titoli valutabili in punti 4,90, come di seguito meglio specificato.
3. La ricorrente ha superato tutte le prove d'esame. La Sig.ra Sannino, infatti, ha superato la prova scritta con punti 32,60 ed in data 1.03.2017 è stata convocata per l'estrazione della prova orale, come dimostrato dall'attestazione a firma del Segretario Giovanni Peluso (Doc. nn. 13 e 14), prova superata in data 2.03.2017 con votazione 38,50 (Doc. 15).
4. Tuttavia, il 3 luglio 2017 è stata pubblicata la **graduatoria di merito definitiva**, per 890 candidati, comprensiva dei 1.604 posti messi a bando maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g della Legge, così come previsto dall'art.9, comma 1 del DDG 105/2016, **relativa alla classe di concorso AA00 - Scuola Infanzia**, allegata al decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 0013660, **nella quale non è stato inserito il nominativo della signora Raffaelina Sannino.**
5. Nella medesima data sono stati pubblicati dall'USR CAMPANIA anche gli **elenchi graduati dei candidati idonei**, in cui **non è stato inserito il nominativo della signora Raffaelina Sannino.**

6. In conseguenza del mancato inserimento nella graduatoria e negli elenchi, la ricorrente in data 04.07.2017 ha presentato reclamo a mezzo raccomandata a.r. nonché a mezzo pec agli indirizzi dell'amministrazione, rilevando l'errore commesso dalla Commissione. Tuttavia tale reclamo non ha ricevuto alcun riscontro.

7. Con decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del **2 agosto 2017, prot. n. 0016061**, è stata ripubblicata la **graduatoria definitiva di merito** relativa alla classe di concorso **AA00 - Scuola Infanzia**, nonché l'**elenco** dei "CANDIDATI NON RIENTRANTI NEL 10% PREVISTO DALL'ART. 9 DEL DDG 105/2016", rettificati in autotutela dall'amministrazione, ma il nominativo della sig.ra **Sannino Raffaelina** non è stato inserito, per cui ella non compare né nella graduatoria né negli elenchi di coloro che hanno superato le prove del concorso per la Scuola dell'Infanzia.

8. Conseguentemente la sig.ra Sannino in data 7 agosto 2017 ha presentato istanza di accesso agli atti per conoscere i motivi del mancato inserimento e per sollecitare l'immediata correzione della graduatoria.

9. Le graduatorie e gli elenchi impugnati sono errati e vanno rettificati, in quanto la sommatoria del punteggio ottenuto alla prova scritta (32,60) e quello ottenuto alla prova orale (38,50) e dei titoli (4,9) è pari a 76, con conseguente corretto collocamento della ricorrente in graduatoria definitiva di merito.

10. Ai sensi dell'**art. 6** del bando pubblicato con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016 "**PROVE D'ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI**":

- comma 1: *“Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal Decreto del Ministro 23 febbraio 2016 n. 95, e dal relativo Allegato A che ne costituisce parte integrante”.*

- comma 5: *“La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall’art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonché dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94”.*

Ai sensi dell’**art. 8** del bando pubblicato con Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016 **“DICHIARAZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI”:**

- comma 1: *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”;*

- comma 2: *“La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;*

- comma 3: *“ Ai fini del comma 2 il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al Dirigente preposto del medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione”.*

11. Il D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 intitolato *“Prove d’esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale*

docente per il sostegno agli alunni con disabilità”, **all’art. 3** (articolazione del concorso), **al comma 1** prevede:

“Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all’articolo 5, nell’eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli”.

- Art. 7, comma 1 (Prova orale):

- I candidati che ai sensi dell’articolo 8, hanno superato le prove di cui agli articoli 5 e 6, sono ammessi a sostenere la prova orale”.

- Art. 8 (Valutazione delle prove e dei titoli), al comma 1 prevede:

“Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”.

- comma 3: *“Per i candidati che non sostengono le prove di cui all’articolo 6, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all’articolo 5 un punteggio massimo di **40 punti**. [...] Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, **di 28 punti**, fermo restando, in quest’ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti”.*

- comma 5: *“La Commissione assegna alla prova di cui all’articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **28 punti**”.*

- comma 6: *“La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di **20 punti**, ai sensi del Decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n 94”.*

12. Il D.M. 94 del 23.02.2016 , titolato “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia,

primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”, **all’art. 1**, stabilisce che:

- comma 1: *“È adottata la tabella A, parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente presso i percorsi di istruzione di ogni grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, ai fini dell’attribuzione del punteggio”*

- comma 2: *“Ai sensi dell’articolo 400, comma 9, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo”.*

13. Titoli dichiarati oltre al titolo di accesso dalla sig.ra Sannino Raffaelina e relativo punteggio spettante:

7 anni di servizio di insegnamento prestato:

- a.s. 2006/2007, dal 09.09.2006 al 30.06.2007 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**

- a.s. 2007/2008, dal 25.09.2007 al 30.06.2008 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**

- a.s. 2008/2009, dal 29.09.2008 al 30.06.2009 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**

- a.s. 2011/2012, dal 29.09.2011 al 14.06.2012 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**

- a.s. 2012/2013, dal 28.09.2012 al 16.06.2013 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**
- a.s. 2014/2015, dal 29.09.2014 al 30.03.2015 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**
- a.s. 2015/2016, dal 14.09.2015 al 15.06.2016 sullo specifico posto Scuola Infanzia (Punto D.1.1. - All. A al D.M. 94/2016): **0,70 punti;**

Per un totale di punti 4,90 per i titoli posseduti.

9. L'art 9 del medesimo DDG 105/2016, rubricato "graduatorie", dispone:

- **comma 1:** *"La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'articolo 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'articolo 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall'articolo1, comma 113, lettera g, della Legge".*
- **comma 2:** *"Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 95, per i posti per i quali, ai sensi dell'articolo 400 del Testo Unico, così come modificato dalla Legge, in ragione dell' esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione".*
- **comma 3:** *"La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, pubblicato nell'albo e sul sito dell'USR, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero".*
- **comma 4:** *"La validità temporale della graduatoria di merito è disciplinata dall'articolo 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge".*

10. Analizzando la posizione della sig.ra Sannino Raffaelina, dunque, è possibile affermare che, sommando il punteggio ottenuto alla **prova scritta (32,60) e quello ottenuto alla prova orale (38,50) e dei titoli (4,9)** la stessa ha totalizzato 76 punti. **Punteggio per il quale si sarebbe dovuta collocare nella graduatoria definitiva di merito tra i vincitori del concorso.**

Per i motivi sopra esposti, dunque, gli **elenchi graduati** di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali dell'USR CAMPANIA, nonché la **graduatoria definitiva di merito**, concorso indetto con DDG n. 105 del 23.02.2016, classe di concorso classe AA00 - Scuola Infanzia, allegati al decreto del Dirigente dell'USR Campania, prot. n. 0016061 del **02-08-2017**, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito e degli elenchi dei candidati idonei pubblicati il 03-07-2017, **non sono corretti e devono essere riformulati nella parte in cui:**

- la sig.ra Sannino Raffaelina non risulta in graduatoria definitiva di merito con punti 76.

Donde i vizi e le patologie indicati nei motivi.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus *boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

In punto di *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile appare di nitore irrefragabile, laddove si consideri che, al di là dell'assegnazione ai vincitori degli 809 posti banditi ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DDG 105 del 23 febbraio 2016, il Decreto Interministeriale del 28 aprile 2016, trasmesso con nota MIUR AOODGPER prot. n. 0011729 del 29.04.2016, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo

indeterminato di personale docente per gli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 docenti curricolari in ogni ordine e grado.

Non potendo revocarsi in dubbio che le assunzioni in parola avvengano ancora mediante il sistema del doppio canale di reclutamento di cui all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [con lo stringente corollario che l'accesso ai ruoli avviene attingendo per il 50 per cento dei posti dalle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e per l'altro 50 per cento dalle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento] è di tutta evidenza l'esistenza del **pregiudizio grave e irreparabile per l'esclusione della ricorrente dalle volgenti assunzioni, siccome esclusa dalle graduatorie di merito definitive.**

Per tutto quanto innanzi dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. CAMPANIA

IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione resistente di procedere al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio totale spettante, **pari ad 76**, in virtù della sommatoria dei punteggi ottenuti alla prova scritta, a quella orale e dei titoli dichiarati, e conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare le graduatorie e gli elenchi impugnati nella parte di interesse con il corretto inserimento della signora **Sannino Raffaelina nella graduatoria di merito.**

NEL MERITO: annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto.

Ordinare all'amministrazione resistente di procedere al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio totale spettante, **pari ad 76**, in virtù della sommatoria dei punteggi ottenuti alla prova scritta, a quella orale e dei titoli dichiarati, e

conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare le graduatorie e gli elenchi impugnati nella parte di interesse con il corretto inserimento della signora **Sannino Raffaelina nella graduatoria di merito.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano antistatari.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 34.585,23, come da dichiarazione che si deposita.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA. Atto esente ai sensi dell'art. 10 della l. 533/1973.

Salvis iuribus.

Napoli, li 29 settembre 2017

Avv. Michele Speranza

Avv. Elena Boccanfuso